

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 645 presentata in data 12 dicembre 2022 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri ad oggetto “ *Detraibilità delle spese sanitarie sostenute dagli utenti per il ricovero nelle residenze per anziani*”

Le Residenze Protette per Anziani non autosufficienti offrono un regime assistenziale di lungo assistenza e mantenimento in cui è prevista sin dall'ingresso in struttura la compartecipazione alla spesa (DPCM LEA 12 gennaio 2017 art 30). La quota a carico del SSR è determinata dalla D.G.R. n.1331/2014.

Per la quota a carico dell'utente la delibera regionale rimanda a precedenti atti regionali (DD.GG.RR. n.704/2006 e n.1729/2010) in cui la stessa può essere incrementata per servizi ad esclusivo utilizzo da parte di una singola persona facendone di conseguenza aumentare percentualmente il valore finanziario rispetto alla quota sanitaria che attualmente, sempre ai sensi della D.G.R. 1331/2014 è fissata a € 33,51 al giorno.

Nello schema di convenzione (D.G.R. n.1729/2010) tra Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e Residenze Protette per Anziani nell'allegato A2 è previsto il possibile inserimento di prestazioni aggiuntive rendicontate e addebitate, in caso di erogazione, come prestazioni extra-tariffa (vedi pag. 12 della suddetta D.G.R) a carico del cittadino/utente per il miglioramento del confort alberghiero o prestazioni extra accreditamento o su richiesta dell'utente.

Le prestazioni, di cui all'allegato A2, vanno erogate e di conseguenza contabilizzate, soltanto su richiesta formale dell'utente, trattandosi di interventi esclusivi di miglioramento del confort alberghiero o di prestazione anche di natura sanitaria fuori dai requisiti di accreditamento e sono attivate tramite uno specifico contratto tra ospite e struttura di natura privatistica.

In riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dagli utenti ospiti delle strutture per anziani, si fa presente che:

- la normativa che stabilisce quali spese siano detraibili e quali non detraibili è contenuta in Leggi e Regolamenti a carattere nazionale, ed esula dalle competenze regionali;
- l'ufficio della struttura (pubblica o privata) che omette di rilasciare le dovute certificazioni di spesa previste per consentire al contribuente di beneficiare delle detrazioni previste dalla Legge, pone in essere un illecito penalmente perseguibile: l'omissione di atti di ufficio.

La Regione si impegna a rivedere l'allegato A2 della D.G.R. n. 1729/2010 definendo una modulistica idonea anche alla detraibilità fiscale, in modo che le strutture autorizzate, accreditate e convenzionate ai sensi della L.R.21/2016, possano rilasciare un documento di certificazione alle persone che assumono anche costi di natura sanitaria per prestazioni individuali.